**Circolare 24 luglio 2014 - Rilascio del certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro, secondo l'art. 25-bis d.p.r. 313/2002, introdotto dal d.lgs. 39/2014 lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile**

24 luglio 2014

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica   
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali  
e p.c. All'Ispettorato Generale  
Loro Sedi

**OGGETTO: Sistema Informativo del Casellario (SIC) - Rilascio in esercizio del certificato a richiesta del datore di lavoro, secondo le disposizioni dell'art. 25-bis D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal dlgs. n. 39/2014 (lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).**

Come preannunciato nella circolare in riferimento, si comunica che sono state apportate le modifiche tecniche al SIC che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell'art. 25-bis D.P.R. n. 313/2002 (T.U. del casellario).  
Gli uffici locali potranno quindi rilasciare un certificato denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”, contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:

1. la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);
2. la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).

Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all’articolo 25-bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse.

In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

Per quanto sopra, l'acquisizione del consenso dell'interessato, prevista dalla citata circolare e allegata alla richiesta di certificato presentata del datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato. Si è quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.

Con avviso pubblicato sul SIC verrà data notizia agli uffici locali della data a partire dalla quale potranno estrarre il nuovo certificato.

La presente circolare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it/)) e sul portale  del casellario (portal.casellario.giustizia.it).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06 – 97996200.

Roma, 24.7.2014

IL DIRETTORE GENERALE  
Ersilia Calvanese